

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 51

Adunanza 4 dicembre 2001

**OGGETTO: PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA DI INERTI SOTTOFALDA IN LOCALITA' CASCINA BERTINI NEL COMUNE DI SANT'AMBROGIO (TO). DITTA C.I.O. S.P.A. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. GIUDIZIO NEGATIVO.**

Protocollo: 1533-263843/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA, GIOVANNI OLIVA, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ferro.

**Premesso che:**

- in data 16 luglio 2001 la Società C.I.O S.p.A., con sede legale in Via Camillo Olivetti, 8 - Ivrea (TO), ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di coltivazione di una cava di inerti sotto falda in località Cascina Bertini nel comune di Sant'Ambrogio di Torino;
- contestualmente la società ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "LA STAMPA", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento;
- l'avviso di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA è stato pubblicato sul BUR del 25/07/2001;

- il progetto riguarda la realizzazione di una cava sotto falda per estrazione di inerti da calcestruzzo e successivo riutilizzo ad allevamento ittico e pesca sportiva;
- l'area oggetto della richiesta di autorizzazione all'escavazione è sita nel comune di Sant'Ambrogio (TO), in località Cascina Bertini, sulla sponda orografica destra della Dora Baltea. L'area è delimitata a nord dal rilevato autostradale che la separa dal corso del fiume, a est dai terreni occupati dalla discarica comunale per inerti di II categoria tipo A, a sud dalla Bealera di Rivoli e ad ovest da terreni agricoli. Nelle vicinanze del sito si individuano numerose infrastrutture: le S.S. n 25 (del Moncenisio) e S.S. 24 (del Monginevro), la linea ferroviaria. L'area esaminata nel progetto si inserisce in parte nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico regolato dal D.Lgs 490/99. Secondo il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del bacino del Po" il sito in esame risulta compreso in fascia B;
- il programma generale di coltivazione è esteso su un arco di tempo di 2 anni, comprensivi dei lavori di recupero ambientale e prevede, indicativamente, di estrarre un volume totale di circa 36.000 m<sup>3</sup> (di cui 16.000 m<sup>3</sup> sotto falda e 20.000 m<sup>3</sup> sopra falda); la superficie totale interessata dall'intervento risulta di circa 10.000 m<sup>2</sup>. Il metodo di scavo previsto è a fossa sotto falda, condotto con mezzi meccanici sino ad una profondità massima pari a 7 m dal p.c, con la formazione di un lago di cava (superficie di circa 5.892 m<sup>2</sup> e profondità di circa 3,5- 4 m). La soggiacenza della falda si attesta su valori medi di 3-3,5 m dal piano campagna;
- è prevista per l'area, alla conclusione dell'attività estrattiva, una destinazione ad allevamento ittico e pesca sportiva. Gli interventi di recupero ambientale prevedono: inerbimenti delle scarpate fuori falda e delle superfici poste alla sommità del lago e delle zone limitrofe; costituzione di filari arborei, siepi, macchie arboree ed arbustive lungo le scarpate, gruppi arborei, arbustivi e radure erbose nelle aree in piano; collocazione di strutture di supporto alle attività ricreative (tavoli da pic-nic, cestini, servizi, panchine in legno, parcheggio, percorsi pedonali interni e lungolago) e di strutture finalizzate all'allevamento ittico (due vasche rettangolari esterne al perimetro del lago che verranno destinate all'allevamento ittico dei riproduttori e un edificio in blocchi di calcestruzzo da destinarsi ad incubatoio);
- l'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'organo tecnico provinciale, istituito con deliberazione G. P. n. 63-65326 14/04/1999;
- e' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 la Conferenza dei Servizi a cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 19/09/2001 e 04/10/2001;
- il proponente è stato invitato a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi in data 04/10/2001;
- a seguito del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

### **Considerato che:**

dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono in atti, è emerso quanto riportato nella "Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", anch'essa depositata agli atti.

## **Ritenuto che:**

- l'impatto dell'intervento in progetto sia particolarmente rilevante in relazione alle seguenti problematiche:
- nell'area interessata dal progetto i suoli risultano di 1<sup>a</sup> classe di capacità di uso (IPLA), cioè classificati come suoli ad eccellente produttività (tav. A3 del Piano Territoriale di Coordinamento); il PTC auspica la tutela dei suoli ad elevata capacità d'uso agricolo e formula l'indirizzo del mantenimento della destinazione d'uso agricola, consentendo destinazioni diverse solo in via eccezionale, sulla base di decisioni adeguatamente motivate in relazione ad interventi per cui venga dimostrato il prevalente interesse pubblico derivante dalla diversa destinazione d'uso;
- il progetto consiste nell'apertura di una nuova cava sotto falda, con un significativo incremento della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero, soprattutto in quell'area caratterizzata da suoli e livelli sedimentari superficiali poco permeabili che hanno un buon grado di attenuazione rispetto ad eventuali agenti inquinanti. Infatti la tipologia della coltivazione prevista, con la quale viene ad affiorare la falda in uno specchio lacustre appare particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, sia in fase di coltivazione sia a seguito di chiusura e recupero della cava stessa, per le conseguenze derivanti da possibili rischi di inquinamento della falda a seguito di eventi accidentali, scarichi abusivi, utilizzo di fertilizzanti in agricoltura ecc...;
- non è prevista una diretta valorizzazione del materiale estratto, che deve essere impiegato esclusivamente per il confezionamento del calcestruzzo e/o per conglomerati bituminosi (art.9 DPAE I° stralcio, relativo agli interventi estrattivi in falda);
- in merito al progetto di costruzione di un incubatoio ittico di valle, già nel 1996, quando venne presentato dallo stesso proponente un progetto analogo, la Provincia (con nota n.80632/96) aveva rilevato una non congruenza dell'attività di allevamento ittico proposta con l'attività di salvaguardia della fauna ittica locale intrapresa dalla Provincia stessa con la costruzione degli incubatoi di valle in Val Susa;
- nell'ambito dello studio idrologico presentato, manca completamente una valutazione dell'entità del carico organico che si verrebbe a determinare nel lago di cava a seguito dell'attività di allevamento ittico e del conseguente inquinamento della falda sottostante. Per le ridotte dimensioni del lago di cava appare estremamente probabile che un allevamento ittico condotto con immissione di nutrienti porterebbe rapidamente all'eutrofizzazione delle acque precludendo la fruibilità del sito per la pesca sportiva e inquinando pericolosamente la falda; questa ipotesi non viene presa in considerazione dallo studio di impatto ambientale;
- per quanto attiene il progetto di riqualificazione ambientale si fa presente che a questa Amministrazione non risulta alcuna disponibilità nè alcun interesse dell'Associazione pescatori Valsusa in merito alla gestione di un incubatoio ittico in S.Ambrogio, come viceversa asserito dal proponente. Si esprimono perplessità in merito alla costruzione di questo impianto di allevamento ittico sia in quanto non appare identificato il soggetto gestore, sia in quanto, per la situazione di grave compromissione faunistica della Dora Riparia, non si ritiene tecnicamente valido un allevamento di specie esotiche (il persico trota) o naturalizzate (la carpa) che facilmente potrebbero determinare delle alterazioni degli ecosistemi fluviali della Dora, giacchè la zona che dovrebbe essere interessata dalla coltivazione è considerata inondabile;

- l'intervento ricade parzialmente in area sottoposta a vincolo di protezione delle bellezze naturali ex art.146 del Dlgs 490/99 (distanza di 150 m dalle sponde della Dora) e totalmente in fascia B del Piano Stralcio Fasce Fluviali (aree inondabili con tempi di ritorno di 200 anni); il sito si colloca nelle immediate vicinanze di un'area di particolare pregio paesistico-ambientale corrispondente alla collina Intermorenica di Avigliana, dominata dalla sacra di San Michele.
- la documentazione progettuale sia particolarmente carente in merito ad aspetti di particolare importanza quali:
  - caratterizzazione della falda acquifera e presenza di eventuali pozzi in zona;
  - studio idraulico dettagliato secondo quanto previsto dalle Norme di Indirizzo del DPAAE I° stralcio;
  - indagini geognostiche, effettuate secondo le modalità esplicitate nelle Norme di Indirizzo del DPAAE I° stralcio;
  - destinazione e utilizzo del materiale estratto;
  - viabilità principale e secondaria dei mezzi di trasporto in entrata e uscita dalla cava;
  - descrizione dettagliata delle infrastrutture necessarie al progetto di recupero ambientale e modalità di prelievo e scarico delle acque per la gestione dell'incubatoio ittico;
  - attendibilità dei dati e delle planimetrie allegate al progetto; tutta la documentazione è datata 1996 e non ci sono aggiornamenti nè sulle planimetrie nè sulle relazioni idrauliche, a seguito dei recenti eventi alluvionali (ottobre 2000);
  - analisi dei costi e benefici dell'opera complessiva;
  - bozza di convenzione con il Comune a tutela del riuso del sito, dopo l'attività estrattiva.

Tali carenze fanno emergere perplessità di fondo sul progetto e si ritiene non siano, nella situazione attuale, semplicemente integrabili nello studio di impatto ambientale e nel progetto proposto.

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, non sussistono le condizioni di compatibilità ambientale.

### **Visti:**

- la *Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 " Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ";
- il D.Lgs. 4 agosto 1999 n 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";

- il d.p.c.m. 10/8/1988 n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" ;
- il d.p.c.m. 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 359, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377";
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L.R. 9 agosto 1989, n. 45 "nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, 27";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

### **DELIBERA**

1. Di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione di una cava di inerti sotto falda in località Cascina Bertini nel comune di Sant'Ambrogio (TO), presentato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalla Società C.I.O. S.p.A. con sede legale in Via Camillo Olivetti n. 8, Ivrea (TO), sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata, e che nel seguito si sintetizzano:
  - elevata capacità d'uso dei suoli e assenza di motivazioni per una variazione della destinazione d'uso;
  - apertura di una nuova cava sotto falda, con un significativo incremento della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero;
  - il recupero previsto ad allevamento ittico comporta un'elevata probabilità di eutrofizzazione delle acque con preclusione della fruibilità del sito per pesca sportiva e di inquinamento della falda;
  - non è prevista una diretta valorizzazione del materiale estratto;
  - parere negativo rilasciato dalla Provincia di Torino nel 1996 (con nota n.80632/96), su un progetto di incubatoio ittico di valle analogo, presentato dallo stesso proponente;
  - carenze della documentazione progettuale in merito ad aspetti di particolare importanza; tali carenze fanno emergere perplessità di fondo sul progetto e si ritiene non siano, nella situazione attuale, semplicemente integrabili nello studio di impatto ambientale e nel progetto proposto.

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso